

MODIFICHE DPR 169/2005
REGOLAMENTO ELETTORALE PROFESSIONI (tecniche) INTELLETTUALI
DI INTERESSE GENERALE

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Il testo di modifica del DPR 169/2005, di cui la presente costituisce nota esplicativa e di accompagnamento, parte da alcuni presupposti:

il primo relativo al fatto che già, nella proposta governativa dell'autunno 2015 mai esitata, si faceva riferimento ad una unificazione delle procedure elettorali tra Ordini e Collegi e che, considerate le già implementate specificità per categorie dell'area economico-legale e sanitaria, esso si riferiva quindi prevalentemente alle professioni di area tecnica.

Il secondo relativo al fatto che la sua riscrittura costituisce un'occasione per correggere alcune criticità, evidenti, che sono interne ai suoi dispositivi e, anche, derivanti da alcune applicazioni che le categorie professionali ne hanno dato; ci si riferisce alla perpetuazione, piuttosto diffusa, di persone e ruoli ricoperti, tali da determinare, in caso di mancata correzione, una evidente criticità di sistema.

Nella redazione delle modifiche si è tenuto conto di altri dispositivi presenti nella bozza di decreto non esitata, se e in quanto conducenti con le finalità che il lavoro del Tavolo Ordinamento si è prefissato.

Una delle più evidenti criticità interne al sistema è rappresentata dallo sfasamento incontrollato e, allo stato, incontrollabile, tra le elezioni territoriali e quelle nazionali. Esso dipende dalla differente durata dei mandati e dalla conseguente variabilità delle scadenze elettorali dei vari ordini territoriali.

Per valutare la portata di questa discrasia basta immaginarla applicabile al sistema elettivo delle articolazioni dello Stato: immaginare cioè come sia l'ipotesi di un "parlamento" che elegge un governo e che, pochi mesi dopo tale elezione, venga rinnovato mantenendosi in carica il governo precedentemente eletto.

E' quello che è avvenuto e avverrebbe tra pochi mesi, non solo per gli architetti ma per la quasi totalità delle professioni tecniche, in assenza dell'opportuna correzione. Anche perché, in un periodo di grandi criticità, nel quale le professioni tecniche, anche in raccordo tra loro, stanno tentando, all'interno delle loro responsabilità e funzioni, di dare un contributo alla ripartenza del sistema Paese, ciò appare illogico e irragionevole.

Di più, i provvedimenti e le decisioni ANAC, in ordine all'assimilazione degli Ordini al sistema dei Comuni, con le conseguenti responsabilità e adempimenti aggiuntivi, determina la necessità di un ragionevole coordinamento tra il sistema nazionale e quello territoriale sia in ordine al sistema di azione tra le due articolazioni, sia in ordine alla specificità degli eletti.

Ancora, le paventate conseguenze di un radicale rinnovo delle compagini, nei ruoli e nelle persone, valutato intorno all'85 per cento sul totale, a meno di un anno dall'elezione del Consiglio Nazionale, metterebbero in crisi la gran mole di lavoro costruttivo che le professioni, la nostra in particolare hanno prodotto.

Ciò ha indotto il Tavolo Operativo ad alcune riflessioni volte ad individuarne correttivi strutturali che, al contempo, consentirebbero e favorirebbero –se attuate- un adeguato e controllato rinnovo delle compagini.

Tra le varie modifiche, in questo senso, quelle che si ritengono più importanti, nella logica della riorganizzazione strutturale del sistema, sono quelle di cui all'art. 3. Comma 1 - Elezioni dei consigli territoriali e all'art.2 comma 1 nei quali tali correttivi, appaiono evidenti.

In essi si stabilisce che la durata dei consigli è uniformata al quinquennio, che ad ogni elezione è garantita una quota obbligatoria di rinnovo dei consiglieri, che la scadenza dei consigli è univocamente stabilita all'anno antecedente la scadenza del consiglio nazionale.

In analogia con l'ordinamento dei Comuni, viene stabilito che, comunque con i limiti prima descritti, i consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandato, i quali limiti vengono invece posti per la ricopertura di cariche istituzionali. In sostanza, nessun consigliere, sempre rieleggibile, potrà più assumere la stessa carica istituzionale per più di due mandati consecutivi. Ciò in analogia con la Legge elettorale dei comuni che, però, riguarda soltanto la carica di Sindaco e non già quella dei membri della Giunta. (art. 2 commi 3 e 4).

Significativa innovazione rappresenta la previsione di quote prefissate di consiglieri di prima nomina, in ragione del 30% circa delle compagini (art. 2 comma 1). Tale norma favorisce la partecipazione degli iscritti al processo democratico di governo della professione, limita l'instaurarsi di posizioni precostituite, garantisce la trasmissione di conoscenze e competenze specifiche dell'Istituzione riducendo il rischio, pur presente, di compagini consiliari in cui nessun consigliere abbia avuto possibilità di maturarle. In presenza dei nuovi compiti e delle nuove funzioni, alcune molto delicate e complesse, assegnate agli Ordini territoriali, ciò appare semplicemente di buon senso.

Altra importante innovazione riguarda, sempre per i consigli territoriali, l'eliminazione delle barriere rispetto all'assunzione della carica di vertice per gli iscritti alla sezione B, temperata dalla eliminazione della riserva per essi prevista dal precedente testo; ciò in ottemperanza del principio che, una volta eletto, il consigliere *"rappresenta tutti gli iscritti, senza distinzione di sezioni e settori di appartenenza"* (art. 2 comma 2); ciò appare sensato in quanto le elezioni per i consigli territoriali sono universali (tutti gli iscritti sono candidabili a meno delle previsioni di legge) e tale principio, in verità, è stato già concretamente adottato nei provvedimenti governativi riguardanti le delicate funzioni assegnate dalla Legge ai membri del Consiglio di Disciplina.

Sono state riviste le cause di esclusione e incompatibilità, inserendo tra queste il non rispetto degli obblighi formativi e sulla contribuzione obbligatoria (art. 2 comma 7) per l'evidente ragione che chi aspira a ricoprire ruoli di rappresentanza della categoria professionale deve essere testimone del rispetto delle regole che la governano.

L'argomento relativo alla candidabilità alle elezioni territoriali di coloro i quali abbiano fatto parte dei consigli di disciplina verrà affrontato nell'abito del ridisegno dell'Ordinamento, in corso di scrittura, poiché essi non sono "eletti" bensì "nominati" e ad essi sono assegnate particolari e delicate funzioni che l'ANAC individua come particolarmente sensibili.

Altra importante innovazione è quella contenuta nell'art. 2 comma 5, con la quale viene sancita l'incompatibilità della carica di Consigliere territoriale con altre cariche elettive dell'organizzazione statale. L'innovazione parte dalla necessità di garantire l'univocità degli interessi rappresentati (evidenziata anche dall'ANAC) e da quella della disponibilità concreta del tempo da dedicare alle due funzioni le quali, in ordine alla carica di Consigliere territoriale, hanno subito notevolissimi incrementi in ragione dei nuovi compiti e funzioni assegnate agli Ordini e che è ragionevole ritenere, alla luce dei provvedimenti governativi in atto in discussione, subiranno ulteriori incrementi.

La discussione ha affrontato anche il tema della possibilità di procedere al voto mediante sistemi a distanza: a tal fine sono state esaminate le esperienze di altri sistemi ordinistici relative al voto via Pec o per raccomandata. L'esame ha evidenziato come tali procedure non siano ancora capaci di assicurare l'effettiva segretezza del voto, la sua effettiva volontarietà, non superando anche, tali sistemi, il fatto che il seggio elettorale non possa che essere presso sedi centrali o decentrate dell'Ordine. Ciò viene affermato all'art. 3 comma 7.

Sono state anche analizzate le procedure e le modalità elettorali del Consiglio Nazionale, per il quale si propongono alcune modifiche e innovazioni.

Si prevede, in analogia a quanto previsto per i consigli territoriali e per le stesse finalità, anche in questo caso un rinnovo certo e programmato delle compagini, favorendosi la partecipazione degli iscritti al processo rappresentativo e la razionalizzazione delle procedure elettorali.

In particolare si prevede, anche per essi una quota obbligatoria di consiglieri di prima nomina ad ogni elezione, (art.5 comma 2) in modo da garantire anche la trasmissione di competenze ed esperienze particolari, come pure, in analogia con quanto previsto per i consigli territoriali, la rieleggibilità e il limite dei mandati per le cariche istituzionali (art.5 comma 4) e l'incompatibilità della carica di consigliere con altre cariche elettive pubbliche (art. 5 comma 5), per le medesime considerazioni sopra espresse.

Al comma 9 dell'art.5 viene regolamentata la procedura elettiva per il consiglio nazionale; si prevede che giorno ed ora per l'indizione dei consigli territoriali votanti siano prefissati dal Ministero vigilante e che la scheda di votazione sia trasmessa al Ministero (sede elettorale) durante una rigida finestra temporale da esso stabilita. Il tavolo ritiene che siffatta previsione possa rendere più trasparente e meno condizionabile l'espressione del voto territoriale, a vantaggio dell'effettiva democraticità e indipendenza dello stesso.

Infine, per il perseguimento delle finalità legate al ragionato coordinamento tra le elezioni territoriali e quelle nazionali, (che è considerata la più significativa della riscrittura) viene proposta una norma transitoria, attraverso la quale garantire, se accolta e attuata, l'avvio concreto di tale coordinamento. E' chiaro che il termine di un anno dello sfasamento è finalizzato a garantire il sereno svolgimento delle elezioni territoriali, la messa a regime dei consigli eletti – che poi eleggeranno il nuovo organo nazionale- e la presenza di un organo di controllo durante le elezioni, il Consiglio Nazionale, nel pieno delle sue funzioni.

Bottazzi
Braghioli
Ripamonti
Scrima
Sinisi
Scannella

Gigli Ufficio Presidenza Conferenza degli Ordini
Crusi Consigliere Referente del CNAPPC